Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

(239)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **1160.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 423, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il telex del 9 settembre 1983 del rettore dell'Università di Siena che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 423, di modifiche dello statuto dell'Università di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla rettifica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 423, nella prima riga tra le parole « laurea in » e « giurisprudenza » è inserita la seguente espressione: « scienze politiche indirizzo politico-amministrativo della facoltà di ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1161.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la nota del 31 gennaio 1984 del rettore dell'Università di Camerino che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750, di modifica dello statuto dell'Università di Camerino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come segue:

Articolo unico

Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750, al secondo rigo tra le parole « insegnamenti complementari » e « è aggiunto » è inserita la seguente espressione: « previsti per l'indirizzo organico biologico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1162.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di « urodinamica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1163.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filosofia del linguaggio;
sociologia economica.

Art. 2.

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

didattica delle lingue straniere;
storia della lingua inglese;
storia della lingua francese;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua russa;
letterature francofone;
linguistica applicata;
linguistica romanza;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
filologia francese;
fonetica e fonologia;
storia della cultura tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 389

LEGGE 7 marzo 1985, n. 97.

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per il 1985 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge 23 giugno 1970, n. 503, concerne l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

— La legge 23 dicembre 1975, n. 745, concerne trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 712):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) l'11 maggio 1984.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 5 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18 luglio 1984 e approvato il 17 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2468):

Assegnato alla XIV commissione (Sanità), in sede legislativa, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla XIV commissione il 21 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

LEGGE 7 marzo 1985, n. 98.

Modifica all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

— L'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, prevede un'indennità per il proprietario di animali abbattuti perché infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 810):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 23 giugno 1984.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 18 luglio 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato il 17 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2469):

Assegnato alla XIV commissione (Sanità), in sede legislativa il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla XIV commissione il 21 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

LEGGE 7 marzo 1985, n. 99.

Interventi in materia di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi in materia di opere idrauliche

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi così ripartita:

a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza;

c) lire 50 miliardi, di cui lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonché per sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Lo stanziamento di cui al punto *a*) del primo comma del presente articolo è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, nonché per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto. Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale, nonché per il potenziamento del servizio idrografico e mareografico.

I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Interventi in materia di edilizia demaniale

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altri immobili demaniali, in base ad un programma all'uopo predisposto, tenendo conto delle indicazioni espresse dagli altri Ministeri interessati, da presentare al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'espressione entro i successivi trenta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Una quota non inferiore al 70 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è riservata per opere di completamento e di ristrutturazione.

Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento apposita relazione annuale sullo stato di attuazione del programma.

A valere sullo stanziamento di cui al primo comma una somma non superiore a lire 7 miliardi è assegnata al Ministero delle finanze per l'acquisizione in territorio austriaco degli immobili e delle infrastrutture occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio-Villach.

Art. 3.

Indagine sul patrimonio immobiliare

Ai fini della programmazione organica degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, svolge una indagine sulla situazione del patrimonio immobiliare, di proprietà dello Stato o di terzi, comunque destinato a sede di uffici e servizi dello Stato o avente caratteristiche storico-artistiche e monumentali, con esclusione del demanio militare, da concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla relativa spesa prevista in lire 3 miliardi si farà fronte con la disponibilità di cui all'articolo 2.

Il Ministero dei lavori pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Parlamento uno schema di piano generale di intervento per l'espressione entro i successivi sessanta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 4.

Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Una quota non inferiore al 10 per cento della spesa di cui al primo comma del presente articolo è destinata alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti.

Per i successivi programmi di ulteriori investimenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione, la permuta nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, i Ministri interessati riferiscono alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984 pari a lire 650 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, quanto a lire 10 miliardi, utilizzando l'accantonamento « difesa del suolo» e, quanto a lire 640 miliardi, utilizzando gli specifici accantonamenti; agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1985 e 1986, pari a lire 750 miliardi nel 1985 e lire 600 miliardi nel 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è il seguente:

« In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, così ripartita:

(*Omissis*).

« c) *lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;* ».

— Il testo dell'articolo unico della legge 3 febbraio 1981, n. 14 (*Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano*), è il seguente:

« Per il completamento del programma di opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilità del bacino del Mezzano (Ferrara), attuato a norma della legge 9 luglio 1957, n. 600, è autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, la erogazione di un contributo statale a favore della regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di lire 13 miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per la « Difesa del suolo ».

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nota all'art. 4, primo comma:

— Il testo dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 (*Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena*), è il seguente:

« Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

— Il testo dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (*legge finanziaria* 1981), è il seguente:

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella *A*.

Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1550):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 7 aprile 1984.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 maggio 1984, con pareri delle commissioni IV, V e VI.

Assegnato nuovamente alla commissione IX, in sede legislativa, il 28 novembre 1984.

Esaminato dalla commissione IX, in sede referente, il 6 giugno 1984, 19 luglio 1984, 25 luglio 1984 e 20 settembre 1984.

Esaminato dalla commissione IX, in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, 12 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1107):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 20 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

LEGGE 7 marzo 1985, n. **100**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed è presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresì, alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari.

In luogo dei membri di cui alla lettera *b*) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente.

Ai sensi della lettera *f*) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime.

Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

— Testo vigente dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57:

« Art. 8. *Comitato regionale per l'albo.* — Presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un comitato regionale per l'albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'albo nell'ambito della regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale (1).

Le deliberazioni del comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.

Il comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del magistrato alle acque) ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente (2);

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da otto rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane (2);

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del magistrato del Po, nelle regioni di competenza.

La segreteria del comitato è costituita dal provveditore con personale del provveditorato.

Ai membri del comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 6 ».

---

(1) Testo del secondo comma così sostituito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(2) Testo delle lettere *b*) e *h*) così modificate dalla legge 29 marzo 1965, n. 203.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 920):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 21 agosto 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 dicembre 1984 e approvato il 23 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2482):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 5 febbraio 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IX commissione il 20 febbraio 1985 e approvato il 28 febbraio 1985.

LEGGE 14 marzo 1985, n. 101.

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cesserà la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.

Art. 2.

Gli interessi e le soprattasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fissato al 31 dicembre 1986.

2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.

3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è fissato al 30 giugno 1986.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennità di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.

2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dalla intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, *commi* 1 *e* 2:

— Il testo dei commi terzo e quarto (riportati nell'ordine) dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 è il seguente:

« Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1983.

Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila ».

Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nota all'art. 1, *comma* 3:

— Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/1977 concernono l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in alternativa a questa, la indennità annuale che l'esattore stesso può chiedere.

Nota all'art. 2:

— Il testo del quinto comma dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 come modificato da ultimo dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito in legge dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27, è il seguente:

« Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto ».

Gli interessi ai quali fa riferimento l'articolo soprariportato sono quelli del 12 per cento annuo decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo utile per il pagamento e fino alla data del pagamento stesso.

Nota all'art. 3, *comma* 1:

— Il testo del comma 68 dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 è il seguente:

« Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 ».

Il termine richiamato dalla disposizione precedente è quello entro il quale, in attesa della definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, gli uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitare le proprie funzioni relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974 e, a partire dal 1° gennaio 1978, anche tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Nota all'art. 3, *comma* 2:

— La legge 21 luglio 1984, n. 362, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè il 25 luglio 1984.

Nota all'art. 3, *comma* 3:

— Il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge numero 528/1982, recante l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, è il seguente:

« L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il termine contenuto nel comma sopramenzionato è stato già prorogato dal quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547. Si riporta il testo di tale disposizione:

« Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984 ».

Nota all'art. 3, *comma* 4:

— Il testo dell'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 546/1981, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente.

« Art. 7-*ter*. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 ».

— Si tenga anche presente l'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, convertito in legge dalla legge 28 luglio 1984, n. 418, di seguito riportato:

« Art. 1. — Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già prorogato fino al 30 giugno 1984 ai sensi dell'art. 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984 ».

Nota all'art. 4, *comma* 2:

— Il testo del penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto n. 2240/1923, riguardante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, come modificato da ultimo dall'undicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), è il seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».

Nota all'art. 4, *comma* 3:

— Il decreto-legge n. 902/1984, non convertito in legge per voto contrario della Camera (v. comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 marzo 1985), recava lo stesso titolo della presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1002):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 27 ottobre 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 21 novembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 4 dicembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2342):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, l'11 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 20 dicembre 1984 e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1002/B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 27 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 7 marzo 1985.

LEGGE 14 marzo 1985, n. **102.**

Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1759):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 28 maggio 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni III e XII.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 10 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1110):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 7 febbraio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 7 marzo 1985.

LEGGE 27 marzo 1985, n. **103.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *primo capoverso, le parole*: « personale dipendente dalle » *sono sostituite dalle seguenti*: « personale in servizio e in quiescenza delle »;

al comma 2, *capoverso, le parole*: « personale dipendente dalle » *sono sostituite dalle seguenti*: « personale in servizio e in quiescenza delle ».

All'articolo 3, *il comma* 2 *è sostituito dai seguenti*:

« 2. Le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero della sanità, al Ministero del tesoro, alla regione o provincia autonoma e ai rispettivi comuni di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conto consuntivo 1983 ed il relativo risultato di amministrazione, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

2-*bis*. Qualora dalla verifica del conto consuntivo 1983 da parte del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, della regione o provincia autonoma e dei comuni di appartenenza della unità sanitaria locale risulti una utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione non corrispondente alle finalità ed ai programmi deliberati dall'assemblea, si provvede a norma di legge alla nomina di un commissario per i necessari accertamenti e per adottare i conseguenti provvedimenti sugli atti irregolari, precedenti alla gestione 1984 ».

All'articolo 4, *comma* 5, *le parole*: « al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Avvertenza: *Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 6 aprile* 1985.

LAVORI PEPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2481):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del tesoro (GORIA) il 28 gennaio 1985.

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 28 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 gennaio 1985.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 21 e 27 febbraio 1985.

Esaminato in aula il 5 e 6 marzo 1985 e approvato il 7 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1237):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 9 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 marzo 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 marzo 1985.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 20 marzo 1985.

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 marzo 1985.

Temporanea interdizione della navigazione nello stretto di Messina a determinate categorie di navi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 2 e 83 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di adottare in via di urgenza — in attesa della emanazione di apposita normativa volta a regolamentare il traffico marittimo nello stretto di Messina — misure atte a ridurre il rischio di sinistri marittimi che possono coinvolgere navi che trasportano prodotti petroliferi od altre sostanze nocive, con conseguente pericolo di inquinamento dell'ambiente marino e delle coste, nonché rischio alla sicurezza delle popolazioni della zona;

Ritenuto che l'eventuale temporanea interdizione della navigazione nello stretto di Messina a determinate categorie di navi non pregiudica comunque i collegamenti marittimi effettuati a mezzo delle stesse, potendosi usufruire della rotta alternativa nel canale di Sicilia;

Considerato che il rischio di sinistri marittimi è tanto più elevato quanto maggiori sono le dimensioni delle navi, per le difficoltà di manovra in relazione anche all'intensità del traffico della zona;

Visto il proprio decreto, in pari data, con il quale è stata nominata un'apposita commissione avente il compito di formulare, entro il termine di trenta giorni, proposte operative per la regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina e negli altri tratti di mare nei quali più elevati sono i rischi per la sicurezza della navigazione, ai sensi degli articoli 10 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e della regola 8 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e resa esecutiva in Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Decreta:

E' interdetta per il periodo di quarantacinque giorni a decorrere dal 3 aprile 1985 la navigazione nello stretto di Messina, alle navi di stazza lorda pari o superiore a 10.000 tonnellate, aventi carichi costituiti da prodotti petroliferi o da sostanze nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore, rese esecutive nel nostro Paese.

L'attuazione del presente decreto sarà curata dall'autorità marittima competente per territorio.

Roma, addì 27 marzo 1985

Il Ministro: CARTA

(1751)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 febbraio 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 11 giugno 1984 della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione

di una tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

Vista la nota in data 19 dicembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, le relative condizioni speciali di polizza nonché una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa AIL, assicurazione mista, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza della sopracitata tariffa di assicurazione AIL che contemplano anche il caso di invalidità totale e permanente;

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata applicabile ai contratti stipulati in tariffa AIL.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1585)

DECRETO 1° marzo 1985.

Approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, di alcune opzioni e di tassi di premio unico d'inventario, presentati dalla S.p.a. La Nationale vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 aprile 1984 della società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a tariffe già approvate, di alcune opzioni e di tassi di premio unico di inventario;

Vista la nota in data 25 gennaio 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti nuove condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe già approvate, le opzioni ed i tassi di premio unico d'inventario, presentate dalla società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974;

3) opzioni, al termine del differimento, da applicare a contratti stipulati nelle tariffe di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, approvate con decreto ministeriale 24 luglio 1974, n. 8990, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia o in una rendita su due teste, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente;

4) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione dei capitali assicurati in contratti di assicurazione in mista fruenti delle condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 1);

5) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della rendita assicurata in contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita fruenti delle condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 2).

Art. 2.

I contratti di rendita vitalizia di cui al punto 2) del precedente art. 1 del presente decreto potranno essere emessi con la condizione che il premio del relativo portafoglio sia non inferiore a lire un milione.

Art. 3.

La S.p.a. La Nationale vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Co.P.E.Co. - Cooperativa poligrafico editoriale Colombi, in Pero, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Co.P.E.Co. Cooperativa poligrafico editoriale Colombi, con sede in Pero (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Co.P.E.Co. - Cooperativa poligrafico editoriale Colombi, con sede in Pero (Milano), costituita per rogito notaio dott. Marchetti Piergaetano in data 30 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Franco Salanga, nato a Varese il 31 ottobre 1945 con studio in Milano in via Marradi n. 2; Pierino Azimonti, nato a Sacconago (Varese) il 22 dicembre 1909, residente a Busto Arsizio in via Ferrini n. 54; dott. Michelino D'Alessandro, nato il 14 aprile 1924, residente a Roma in via della Balduina n. 139, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1635)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 marzo 1985.

Norme tecniche relative ai rimorchi FN o FR delle classi definite A.T.P., eccedenti la lunghezza massima di m 12,50.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Ritenuto che i semirimorchi con cassa isotermica A.T.P. della lunghezza di m 12,50, allorché effettuano trasporti di congelati o surgelati debbono essere attrezzati con gruppo frigorifero e che questo può essere allogato utilmente a sbalzo sulla parete anteriore del semirimorchio per far sì che l'autoarticolato non superi le dimensioni massime di legge;

Considerato che tali semirimorchi vengono così a superare la lunghezza massima di ingombro di cui allo art. 32 del testo unico, e che, pertanto, dovrebbero essere classificati eccezionali se pur tale classificazione non riflette l'esercizio del trasporto, ma è solo ed esclusivamente dovuto all'accessorio costituito dal gruppo frigorifero;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-trasporti del 14 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, che, al comma dell'art. 3, conferma che gli autoarticolati formati con i semirimorchi di cui sopra non costituiscono veicoli per trasporto eccezionale;

Considerato, infine, che la direttiva n. 85/3/CEE del 19 dicembre 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 2 del 3 gennaio 1985, relativa ai pesi ed alle dimensioni degli autoarticolati e autotreni, nel determinare, all'allegato I, le dimensioni dei singoli veicoli costituenti i complessi citati definisce soltanto la lunghezza complessiva degli autoarticolati senza prescrivere un limite di lunghezza dei semirimorchi;

Decreta:

Art. 1.

I semirimorchi classificati FN o FR delle classi definite dalla normativa tecnica A.T.P., qualora eccedono la lunghezza massima di m 12,50 per effetto esclusivamente dell'applicazione del gruppo frigorifero, sono da considerare veicoli entro i limiti purché abbinati a trattori in conformità di quanto stabilito al successivo art. 2.

Art. 2.

Agli autoarticolati formati con i semirimorchi di cui al precedente art. 1 non si applica l'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, a condizione che rispettino le dimensioni massime di cui all'art. 32 del medesimo testo unico e si iscrivano nella fascia regolamentare.

L'abbinamento dei veicoli deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(1715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirem S.r.l. - Società impianti radio elettro meccanici di Roma, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ortofrutticola adriatica - Ort. coop. di Ortona (Chieti), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.A. Portesi, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimenti in Rezzato e Bedizzole (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, con sede e stabilimento in Melito (Napoli), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda telecomunicazioni, cantiere di Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 13 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa ricerche di Bologna, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saffa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 26 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra centro di Capena (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ubaldo Leoncini, con sede in Firenze e stabilimento in Fornacette di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. coop. Fornaci Le Piaggiole di Firenze, ufficio di Firenze e stabilimenti di Empoli, Castelfiorentino, Poggibonsi e Campi Bisenzio, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe Nobel, con sede in Roma e stabilimento in Orbetello (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spinelli & C. di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex di Prato (Firenze), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Terrecotte di Piacenza, stabilimento di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Union Resurgo, con sede e stabilimento in Stagno (Livorno), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetreria etrusca di Montelupo Fiorentino (Firenze), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vicano, industria ceramica, con sede legale e stabilimento in Pelago (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sermide, sede di Genova e stabilimento di Sermide (Mantova), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facef, con sede di Casteldidone e stabilimento in Casteldidone (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radaelli tecna, sede centrale di Milano, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siev - Società industria elettromeccanica veneta di Olmo di Creazzo (Vicenza), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giglia, molino e pastificio di Campobello di Licata (Agrigento), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di A. Caucino & C. di Torino e stabilimento di Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.A. - Rullini di Momo (Novara), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gotica, industrie ceramiche S.p.a. (ex Ceramica Molino S.p.a.), con sede e stabilimento in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano Solvay e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvic, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tralme S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Center Craft S.p.a. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 18 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sicma sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Latina, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalbox di Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Recing, in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Metallurgica del Tirso con sede amministrativa in Milano, è prolungata al 16 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s Gasperini Giuliano & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni stile Valentini di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Valley, in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. - Società industriale macchine elettriche automatismi, con stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unioncavi, con sede e stabilimenti in Frosinone, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche del Salento di Trepuzzi (Lecce), ex Nomef, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona) è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi Italia, ora Cavi Italia S.p.a., con sede in Latina e stabilimento in Fisciano (Salerno).
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.A. Portesi, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimenti in Rezzato e Bedizzole (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo vetro, con sede legale in Empoli e stabilimento in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 16 dicembre 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia di Asciano (Siena), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.Graf. - Operai grafici, società cooperativa S.r.l. di Roma, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, con sede e stabilimento in Melito (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 5 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Latina e stabilimento in Genova, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda telecomunicazioni, cantiere di Sassari, è prolungata al 28 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giglia, molino e pastificio di Campobello di Licata (Agrigento), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di Torino e stabilimento di Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Torri, operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.A. Portesi, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimenti in Rezzato e Bedizzole (Brescia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo vetro, con sede legale in Empoli e stabilimento in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia di Asciano (Siena), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.Graf. - Operai grafici, società cooperativa S.r.l. di Roma, è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Latina e stabilimento in Genova, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cabi Cattaneo, sede di Milano e stabilimento di Milano, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riello, macchine utensili S.p.a., con sede legale e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Torri operante nell'area di Montalbano Jonico (Matera) per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioin Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni Nivoconf di Molfetta (Bari), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1589)

MINISTERO DEL TESORO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2050 —	2050 —	—	2050 —	2050 —	2050 —	2050 —	2050 —	2050 —	2050 —
Marco germanico	635,75	635,75	—	635,75	635,50	635,72	635,50	635,75	635,75	635,75
Franco francese	207,96	207,96	—	207,96	208 —	208,03	208,10	207,96	207,96	207,95
Fiorino olandese	562,77	562,77	—	562,77	562 75	562,73	562,70	562,77	562,77	562,76
Franco belga	31,634	31,634	—	31,634	31,50	31,63	31,63	31,634	31,634	31,64
Lira sterlina	2409,50	2409,50	—	2409,50	2409,50	2409,38	2409,25	2409,50	2409,50	2409,50
Lira irlandese	1985 —	1985 —	—	1985 —	1985,50	1985,50	1986 —	1985 —	1985 —	—
Corona danese	177,45	177,45	—	177,45	177,50	177,52	177,60	177,45	177,45	177,45
Dracma	14,83	14,83	—	14,83	—	—	14,832	14,83	14,83	—
E.C.U.	1421 —	1421 —	—	1421 —	1420,75	1420,37	1419,75	1421 —	1421 —	1421 —
Dollaro canadese	1482,90	1482,90	—	1482,90	1483,50	1483,80	1484,70	1482,90	1482,90	1482,90
Yen giapponese	8,031	8,031	—	8,031	8,032	8,03	8,0340	8,031	8,031	8,03
Franco svizzero	750,70	750,70	—	750,70	751 —	751,10	751,50	750,70	750,70	750,75
Scellino austriaco	90,554	90,554	—	90,554	90,50	90,57	90,59	90,554	90,554	90,55
Corona norvegese	221,93	221,93	—	221,93	222 —	222,16	222,40	221,93	221,93	221,92
Corona svedese	222,35	222,35	—	222,35	222,42	222,42	222,50	222,35	222,35	222,35
FIM	307,60	307,60	—	307,60	307,50	307,57	307,55	307,60	307,60	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	—	11,29	11,365	11,36	11,44	11,29	11,29	11,29
Peseta spagnola	11,465	11,465	—	11,465	11,50	11,46	11,465	11,465	11,465	11,47

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2050 —
Marco germanico	635,625
Franco francese	208,030
Fiorino olandese	562,735
Franco belga	31,632
Lira sterlina	2409,375
Lira irlandese	1985,500
Corona danese	177,525
Dracma	14,831
E.C.U.	1420,370
Dollaro canadese	1483,800
Yen giapponese	8,032
Franco svizzero	751,100
Scellino austriaco	90,572
Corona norvegese	222,165
Corona svedese	222,425
FIM	307,575
Escudo portoghese	11,365
Peseta spagnola	11,465

Media dei titoli del 25 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6% » » 1971-86	93 —
» 6% » » 1972-87	91,950
» 9% » » 1975-90	91,100
» 9% » » 1976-91	89,250
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,200
» » » 1-4-1981/86 16%	102 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,975
» » » » 1- 5-1983/85	100,075
» » » » 1- 6-1983/85	100,050
» » » » 1- 1-1982/86	101,675
» » » » 1- 3-1982/86	102,550
» » » » 1- 5-1982/86	102,150
» » » » 1- 6-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8-1982/86	102,100
» » » » 1- 9-1982/86	101,950
» » » » 1-10-1982/86	102,050
» » » » 1-11-1982/86	101,950
» » » » 1-12-1982/86	102,300
» » » » 1- 7-1983/86	100,650
» » » » 1- 8-1983/86	100,800
» » » » 1- 9-1983/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,925
» » » » 1- 1-1983/87	102,300
» » » » 1- 2-1983/87	102,450
» » » » 1- 3-1983/87	102,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,450
» » » » 1- 5-1983/87	102,300
» » » » 1- 6-1983/87	103 —
» » » » 1-11-1983/87	101,300
» » » » 1-12-1983/87	101,750
» » » » 1- 7-1983/88	103,100
» » » » 1- 8-1983/88	103,200
» » » » 1- 9-1983/88	103,150
» » » » 1-10-1983/88	103,450
» » » » 1-11-1983/88	103,850
» » » » 1- 1-1984/88	101,450
» » » » 1- 2-1984/88	101,225
» » » » 1- 3-1984/88	101,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,725
» » » » 1- 6-1984/88	101,300
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,700
» » » » 1- 5-1984/91	102,475
» » » » 1- 6-1984/91	102,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,075
» » » 17 % 1- 7-1985	100,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,500
» » » 16 % 1- 1-1986	101,500
» » » 14 % 1- 4-1986	100,375
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,700
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,225
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,875
» » » » 1983/90 11,50%	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

45° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84 e n. 35/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4252 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4253 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4254 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4255 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4256 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4257 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4258 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4259 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 8 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4260 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4261 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4262 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4263 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 30 - 06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 30 - 06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in vitrù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4266 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50 2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4267 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4268 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4269 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4270 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4271 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR 830
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4272 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BLASER » MOD. SR-830
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4273 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD FORESTA
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4274 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD FORESTA
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4275 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data 26 febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4276 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4277 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4278 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4279 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4280 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « T.F.C. » MOD. FORESTA
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4281 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4282 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4360-C-81 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « MA.TE.BA. » MOD. MTR 6 + 6
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 78
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA « MA.TE.BA. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 9 canne intercambiabili in cal. 38 Special aventi le seguenti lunghezze: mm. 51 mm. 102 - mm. 128 - mm. 153 - mm. 178 - mm. 204 - mm. 230 - mm. 255 - mm. 272.

N. 4283 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4360-C-81 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « MA.TE.BA. » MOD. MTR 6 + 6 M
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 78
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA « MA.TE.BA. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 9 canne intercambiabili in cal. 357 Magnum aventi le seguenti lunghezze: mm. 51 mm. 102 - mm. 128 - mm. 153 - mm. 178 - mm. 204 - mm. 230 - mm. 255 - mm. 272.

N. 4284 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.914-C-78 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 OXFORD
Calibro: 375 FLANGED MAGNUM NITRO - EXPRESS
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE - RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati in cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4285 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.914-C-78 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 402 STRAUSS
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4286 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.914-C-78 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 402 STRAUSS
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4287 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4288 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4289 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4290 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 44/40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4291 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 44/40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4292 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 44/40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4293 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4294 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4295 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4296 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4297 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4298 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4299 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. OFFICER'S 45 HP
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. ».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4300 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. PEACEKEEPER 6" MATTE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 291
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4301 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2702-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ASTRA » MOD. A-80
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 96,5
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA « PRIMA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4302 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2702-C-79 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ARSENALE MILITARE MESSICANO » MOD. 1936
Calibro: mm. 7 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 490
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: MESSICO
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4303 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ARSENALE MILITARE MESSICANO » MOD. 1954
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: MESSICO
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4304 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 26 *febbraio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MANNLICHER » MOD. 95
Calibro: MM. 6.5 × 53 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 790
Lunghezza dell'arma: MM. 1290
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: OLANDA E AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: NORVEGIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4305 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2702-C-79 *in data* 1° *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ASTRA » MOD. 680 AL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 167
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA « PRIMA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

(1689)

Note, variazioni e rettifiche al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note, variazioni e rettifiche:

al n. 4082 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government MK IV Series 80 Blue, cal. 45 HP (canna mm. 127). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica singola azione « COLT » Mod. Government MK IV Series 80 Inox, cal. 45 HP (canna mm. 127). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 febbraio 1985;

al n. 1970 del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è inserita la seguente nota: l'arma può essere anche denominata modello 87/B ed essere corredata di caricatore serbatoio capace di n. 8 cartucce;

al n. 4143 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: « GAMO » Mod. MC Super, leggasi: Denominazione: « EL GAMO S.A. » Mod. MC Super;

al n. 4249 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: « EL GAMO S.A. » Mod. Contest; Lunghezza della canna mm. 484, leggasi: Denominazione: « EL GAMO S.A. » Mod. MC Contest; Lunghezza della canna mm. 450;

al n. 4222 del Catalogo dove è scritto: Calibro 12/6,5 × 55, leggasi: Calibro: 20/6,5 × 55.

(1720)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica sistematica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

astronomia;
chimica industriale;
chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
endocrinologia comparata;
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:

alimentazione e nutrizione animale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto;
filosofia della politica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese;
storia medioevale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1684)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica sistematica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letteratura straniere:

storia del cristianesimo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1685)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega al prefetto di Catania per l'attuazione di misure dirette a prevenire danni dall'eruzione dell'Etna. (Ordinanza n. 512/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il proprio decreto n. 1/015/2 Emer del 19 marzo 1985 con il quale è stato costituito il comitato tecnico scientifico per l'esame dei problemi connessi all'eruzione dell'Etna;

Visto il verbale del 20 marzo 1985 relativo alla prima riunione del cennato comitato;

Ravvisata l'esigenza di delegare al prefetto di Catania l'adozione di tutte le misure indicate nel citato verbale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è incaricato di adottare le misure suggerite con verbale n. 1/015/2 Emer del 19 marzo 1985, che forma parte integrante della presente ordinanza, dal comitato tecnico scientifico di cui alle premesse, ivi compresa la preliminare individuazione delle ditte idonee, aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, per l'esecuzione di eventuali lavori che dovessero rendersi necessari per prevenire ogni danno a persone o cose, per effetto dell'eruzione dell'Etna.

Art. 2.

E' costituito, a disposizione del prefetto di Catania, per l'attività di cui al precedente articolo, un fondo di lire 150 milioni a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1737)

CONSIGLIO DI STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nel consiglio di amministrazione per il personale amministrativo ed ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e agli organi similari; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto l'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Sentito il consiglio di amministrazione per il personale (amministrativo ed ausiliario) nella seduta dell'11 dicembre 1984;

Visto il fonogramma in data 22 marzo 1985, n. 23532/8.77.12.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che concorda sulla data della consultazione;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo ed ausiliario.

Le elezioni avranno luogo nel giorno 23 giugno 1985 e proseguiranno il successivo giorno 24 fino alle ore 14.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Bozzi avv. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Cuomo Salvatore, dirigente superiore;
Costarelli dott. Pier Maria, primo dirigente;
Mizzelli Gianfranco, direttore di segreteria;
Macellari Letizia, segretario;
Laudenzi Giuseppa, segretario;
Tomasi Luciano, coadiutore superiore.

Art. 3.

E' istituita un'unica circoscrizione elettorale competente su tutto il territorio della Repubblica.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Cantarelli dott. Alberto, dirigente superiore;
Bavicchi Lollobrigida Margherita, primo dirigente;
Felici Giulia, direttore di segreteria;
Graniero Aurelio, segretario principale;
Cipriani Di Lillo Anna Franca, segretario;
Leone Colacchia Anna Maddalena, segretario;
Di Rienzo Mario, coadiutore superiore.

La prima convocazione della predetta commissione centrale è fissata per il giorno 10 aprile 1985, ore 9,30.

La sede delle commissioni è stabilita presso il Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il presidente: PESCATORE

(1665)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 56369 del 26 marzo 1985, praticabili dal 29 marzo 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	755
Gasolio agricoltura	»	549
Petrolio agricoltura	»	538
Gasolio pesca e piccola marina	»	503
Petrolio pesca e piccola marina	»	493
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	395,88
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	435,37

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	714	717	720	723	726
Petrolio (*)	»	754	757	760	763	766
Olio comb.le fluido	L./kg	560	563	566	569	572

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1756)

COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915.

Modifiche e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

IL COMITATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Valutata l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche e integrazioni al testo della propria deliberazione 27 luglio 1984, concernente le disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Sentita la commissione tecnico-scientifica interministeriale istituita con propria deliberazione 27 luglio 1984;

Delibera:

Alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti, di cui al testo allegato alla delibera di questo Comitato del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, sono apportate le seguenti modifiche:

Paragrafo 0.3:

Il terzo capoverso è così sostituito:

« Le regioni, ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento, si avvalgono di apposito comitati tecnici, nei quali sarà comunque garantita la presenza di esperti con competenze nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario da prescegliersi preferibilmente nell'ambito dei servizi regionali ».

Paragrafo 1.1:

Aggiungere il seguente quarto capoverso:

« Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, l'assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Paragrafo 1.2:

Al n. 2 aggiungere un punto 2.8:

« Cabine di verniciatura di superfici metalliche ».

Paragrafo 2.2:

Al secondo capoverso sopprimere la parola « Immediatamente ».

Al quarto capoverso sopprimere le parole « e periodicamente sterilizzati ».

Paragrafo 3.3:

Alle lettere *a*) e *b*) del secondo capoverso aggiungere, dopo le parole:

« velocità media dei gas », le parole: « nella sezione di ingresso ».

Al terzultimo capoverso sopprimere le parole: « speciali e tossici e nocivi ».

Punto 5.3.4:

Al primo capoverso, le parole:

« — la indicazione degli impianti di prevista destinazione dei rifiuti. » sono soppresse.

Capitolo 7:

Aggiungere dopo il secondo capoverso il seguente:

« Sono considerati esistenti ai fini dell'adeguamento di cui al n. 2) che precede anche gli impianti e le attrezzature soltanto approvati o autorizzati a tale data ».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Presidente: BIONDI

(1722)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Colere, Rivarolo Mantovano, Cavargna, Osio Sopra e Casalpusterlengo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47488: comune di Colere (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° ottobre 1983, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 gennaio 1984, n. 2);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47744: comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 ottobre 1982, n. 70 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 febbraio 1983, n. 9);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47745: comune di Cavargna (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1983, n. 3 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 marzo 1984, n. 3);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47746: comune di Osio Sopra (Bergamo) (piano adottato con deliberazioni consiliari 21 gennaio 1983, n. 1 e 23 luglio 1984, n. 56 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 giugno 1983, n. 46);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47743: comune di Casalpusterlengo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 101, integrata con deliberazioni consiliari 7 novembre 1980, n. 171 e 22 luglio 1983, n. 168 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare n. 135/84).

(1700)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monticelli Pavese, Mozzate, Viadana, Pinarolo Po, Rodano, Basiano, Robecco Pavese, Sannazzaro de' Burgundi, Codogno, Viadana, Pianello del Lario, Anzano del Parco, Cozzo, Pomponesco, Suzzara, Rozzano e Saronno.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47496: comune di Monticelli Pavese (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 ottobre 1982, n. 36);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47499: comune di Mozzate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1983, n. 80);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47498: comune di Viadana (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 maggio 1983, n. 127);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47494: comune di Pinarolo Po (Pavia) (varianti adottate con deliberazione consiliare 28 luglio 1983, n. 40);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47502: comune di Rodano (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 10 dicembre 1981, n. 85/a);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47501: comune di Basiano (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 25 luglio 1984, n. 43);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47495: comune di Robecco Pavese (Pavia) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 20 maggio 1981, n. 31; 6 luglio 1982, n. 47; 20 settembre 1982, n. 58 integrata con deliberazione di G.M. 26 ottobre 1982, n. 88 ratificata con deliberazione consiliare 25 luglio 1984, n. 44);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47493: comune di Sannazzaro de' Burgundi (Pavia) (varianti adottate con deliberazione consiliare 6 giugno 1983, n. 83);

deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47500: comune di Codogno (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 248);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47754: comune di Viadana (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 maggio 1983, n. 98);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47755: comune di Pianello del Lario (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 marzo 1984, n. 23);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47751: comune di Anzano del Parco (Como) (variante adottata con deliberazioni consiliari 26 agosto 1983, n. 62 e 19 dicembre 1983, n. 104);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47749: comune di Cozzo (Pavia) (varianti adottate con deliberazione consiliare 5 luglio 1984, n. 43);

deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47753: comune di Pomponesco (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1984, n. 91);

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 30 gennaio 1985, n. 1527/URB: comune di Suzzara (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 giugno 1984, n. 220);

decreto 5 febbraio 1985, n. 1526/URB: comune di Rozzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 novembre 1983, n. 222);

decreto 30 gennaio 1985, n. 1511/URB: comune di Saronno (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 luglio 1984, n. 298).

(1701)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lovere

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1985, n. 1525/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Lovere (Bergamo). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso speciale, per esami, e corsi-concorsi di formazione dirigenziale a complessivi tre posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro A della tabella XVI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quattro posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renda libero nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente all'emanazione dei bandi di concorsi suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, detratti i due posti da conferire mediante scrutinio per merito comparativo, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo, quadro A, tabella XVI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante concorso speciale, per esame;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1/a, ed ai corsi-concorsi di cui ai punti 1/b e 2/a sono ammessi, a domanda, rispettivamente, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge numero 301/1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata a: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esame, o al corso-concorso;

c) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), ovvero vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su:

economia politica;

politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

diritto privato;

diritto internazionale;

geografia economica;

ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

amministrazione, patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica.

Il colloquio suddetto deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera a), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) frequenza di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi interni	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo della impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indica-

zione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominali mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1985
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 100

(1668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biochimica cellulare e molecolare . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1669)

Concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia II . . . . . . posti 1
clinica tisiologica e malattie dell'apparato respiratorio . . . . » 1
istituto di scienze sanitarie applicate . . » 1
istituto di clinica ortopedica . . . . » 1
istituto di igiene (confluito nel dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità » 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di topografia (confluito nel dipartimento di ingegneria del territorio) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1671)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di pediatria . . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(1672)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità profes-

sionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di matematica finanziaria, 1ª cattedra, della facoltà di economia e commercio, via Castro Laurenziano, n. 9, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(1740)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Il diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica 2ª della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 giugno 1984, già fissate per il giorno 25 settembre 1984, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica 2ª - Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del giorno 10 giugno 1985.

(1673)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di economia marittima, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1984, si svolgeranno presso i locali dell'Istituto universitario navale, via Acton, 38, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 aprile 1985, ore 11;

seconda prova scritta: 30 aprile 1985, ore 9,30.

(1674)

Diario della prova scritta del concorso per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 2 - Agraria - Scuola di specializzazione: fitopatologia, convocazione: giorno 18 aprile 1985 ore 9,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, stanza 402, piano terzo, viale Trastevere, Roma.

(1739)

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Concorsi pubblici a posti di collaboratore e assistente tecnico professionale, collaboratore e assistente amministrativo, archivista dattilografo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore in prova, classe iniziale di stipendio, del ruolo tecnico-professionale da destinare ai settori: ricerche sulle professioni e provvidenze comunitarie dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, telefono 841351.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di assistente in prova, classe iniziale di stipendio, del ruolo tecnico-professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, telefono 841351.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di collaboratore in prova, classe iniziale di stipendio, del ruolo amministrativo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, telefono 841351.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di assistente in prova, classe iniziale di stipendio, del ruolo amministrativo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, telefono 841351.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di archivista-dattilografo in prova, classe iniziale di stipendio, del ruolo amministrativo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, telefono 841351.

(1683)

REGIONE LOMBARDIA

Conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Como

Con decreto n. 2820/SAN del 14 gennaio 1985 del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali ed urbane vacanti disponibili per il privato esercizio nella provincia di Como:

Sedi rurali: Cassina Rizzardi sede unica; Castello di Brianza sede unica; Cremeno sede unica; Gera Lario sede unica; Limido Comasco sede unica; Orsenigo sede unica.

Sedi urbane: Cantu sede n. 10; Lecco sede n. 14; Merate sede n. 3.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Como, via Cadorna, 8, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 luglio 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Como, o presso l'assessorato regionale alla sanità di Milano, via Pontaccio, 10, o presso i comuni in cui sono le sedi farmaceutiche messe a concorso.

(1687)

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2.

Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, detta norme, con la presente legge, per il riordino delle funzioni di assistenza sociale, per la programmazione, l'organizzazione e la qualificazione dei relativi interventi nonché per l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali con quelli sanitari.

Art. 2.

Iniziative promozionali

Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la Regione e gli enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono, altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.

La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.

In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per lo adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonché delle strutture di interesse socio-assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.

La Regione e gli enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l'assistenza sociale, nonché per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.

Art. 3.

Oggetto del riordino

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il riordino delle funzioni assistenziali di competenza degli enti locali concerne:

le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

le funzioni trasferite agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprese quelle già svolte dagli enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, dalle amministrazioni regionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, dagli enti nazionali di assi-

stenza di cui alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva; ogni altra funzione assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.

Art. 4.
Principi informatori dell'intervento assistenziale

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:

eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;

rispetto della persona e della sua dignità;

adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;

rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;

qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;

fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, di residenza dell'utente e per i residenti del comune di Bologna negli ambiti territoriali numeri 27, 28, 29.

I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

La partecipazione dei cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto dei principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi ai bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.

Art. 5.
Destinatari

Gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna.

Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale.

Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 6.
Territorializzazione degli interventi

L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedente art. 4, ovvero presso le strutture socio-assistenziali previste dal piano socio-assistenziale ad ambito sovraterritoriale.

In caso di comprovata necessità od opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell'atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.

L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.

Per i residenti in Emilia-Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia-Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente art. 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

Art. 7.
Opzioni individuali degli utenti - Specificazioni

In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente art. 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente art. 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/o convenzionati.

Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.

L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/o convenzionate del territorio.

Art. 8.
Concorso al costo delle prestazioni

Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche.

E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 9.
Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali

Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, ancorché gestite a scopo di lucro, debbono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 37 e il loro funzionamento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

I requisiti di cui al precedente comma attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la capacità del servizio a espletare le relative funzioni.

Le strutture funzionanti, già sottoposte all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale obbligo non era previsto, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dal consiglio regionale nei tempi dallo stesso indicati.

A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento.

Titolo II
SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 10.
Competenze e funzioni della Regione

La regione Emilia-Romagna:

1) approva il piano socio-assistenziale regionale;

2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio-assistenziali;

3) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;

5) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;

6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;

7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;

8) promuove l'attuazione di un sistema informativo dei servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale;

10) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

La Regione cura, altresì, l'adempimento di funzioni amministrative:

a) per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9; all'alta vigilanza anche a norma dell'art. 44 della presente legge; all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;

b) per quanto riguarda le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; alla unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione.

Art. 11.

Competenze e funzioni delle province, del circondario di Rimini e delle assemblee di comuni per la programmazione

Le province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22.

Le province, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine all'assegnazione dei contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione dei pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.

Art. 12.

Competenze e funzioni dei comuni

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale e le esercitano in forma singola o associata.

I comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale.

I comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo comma dell'art. 4.

Art. 13.

Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.

Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.

Titolo III

SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

Art. 14.

Assistenza privata

La Regione promuove e coordina l'apporto al perseguimento delle finalità della presente legge, delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale.

Art. 15.

Registro dei soggetti privati

Presso ogni unità sanitaria locale è istituito il registro dei soggetti di cui al precedente articolo operanti nel territorio di competenza dell'unità sanitaria locale stessa.

In tale registro sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) legale rappresentanza nel territorio regionale;

2) assenza di fini di lucro;

3) corrispondenza ai principi della presente legge della loro attività, esercitata ad adeguati livelli di prestazioni e servizi, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;

4) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, accertata l'esistenza dei requisiti, dispone l'iscrizione nel registro.

Il comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro qualora venga a cessare anche uno solo dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione o vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.

Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro, è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 5, in quanto applicabili.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.

Art. 16.

Volontariato

La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Ai fini della presente legge per attività di volontariato si intendono quegli interventi assistenziali resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, fondati su prestazioni spontanee e gratuite dalle quali non derivi reddito di qualsiasi specie.

Art. 17.

Registro dei volontariato

Presso ogni unità sanitaria locale è istituito il registro del volontariato, di cui all'articolo precedente, operante nel territorio di competenza.

L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio il richiedente opera, previa verifica che le attività del richiedente stesso siano aderenti con le finalità della presente legge.

Il comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro qualora vengano a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa la iscrizione stessa.

Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 5, in quanto applicabili.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.

Art. 18.

Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato

I soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16 a rilevanza regionale sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali.

Art. 19.

Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali

I soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16, iscritti negli appositi registri locali, debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:

alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla Regione;

a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;

a richiedere il convenzionamento di cui al successivo articolo 20.

I soggetti iscritti nei registri regionali di cui al precedente art. 18 debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggiore rilievo attinenti l'assistenza sociale dell'amministrazione regionale e hanno facoltà di proporre programmi e iniziative di interesse regionale.

Art. 20.
Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali

I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché con i soggetti di cui al precedente art. 14 e le organizzazioni di volontariato, iscritti nei registri locali.

Le convenzioni debbono, tra l'altro, prevedere:

livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e, a decorrere dalla data che sarà stabilita dal piano socio-assistenziale regionale, ai parametri dallo stesso definiti;

copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;

durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

In particolare, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato debbono altresì disciplinare i rapporti finanziari distinguendo il rimborso delle spese autorizzate dalla contribuzione agli oneri derivanti da eventuali spese generali dell'organizzazione di volontariato, commisurati all'entità delle prestazioni e alla durata del rapporto.

I comuni singoli o associati regolano, altresì, mediante appositi atti i rapporti con i singoli volontari iscritti nei registri locali che concorrono, mediante autonome prestazioni di attività, secondo quanto previsto dal precedente art. 16, secondo comma, alla realizzazione degli interventi e servizi di assistenza sociale dei comuni medesimi. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi per i danni provocati nell'espletamento delle attività

Il requisito dell'iscrizione nei registri locali, previsto dal primo comma, è operante a decorrere dalla data di istituzione dei registri locali medesimi.

La Regione emana criteri per la predisposizione delle convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 21.
Altre convenzioni

Qualora la necessità di interventi e di servizi socio-assistenziali non possa essere adeguatamente soddisfatta dai comuni e dalle associazioni dei comuni direttamente o mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, tali rapporti convenzionali possono essere instaurati in via eccezionale con altri soggetti, anche aventi fini di lucro, operanti nel territorio, purché in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Le convenzioni previste dal presente e dal precedente articolo debbono in ogni caso prevedere la facoltà da parte dei comuni o della loro associazione di verificare in ogni momento la regolare attuazione degli adempimenti oggetto delle convenzioni medesime.

Titolo IV

GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

Art. 22.
Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale

I comuni esercitano in forma associata, per il tramite delle unità sanitarie locali, le funzioni concernenti:

l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva e alla famiglia di cui alla legge regionale 10 giugno 1976, n. 22, e all'art. 23, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

l'assistenza sociale inerente alla prevenzione, alla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per handicappati;

la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati di assistenza sociale, delegata e subdelegata ai sensi del successivo art. 36, lettera *b*);

le ulteriori eventuali attività assistenziali individuate dal piano socio-assistenziale sulla base di criteri di efficenza e di adeguatezza di bacini d'utenza.

I comuni possono deliberare, altresì, di esercitare in forma associata anche altre funzioni di assistenza sociale di cui sono titolari.

Anche in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente in forma associata, possono essere gestite dai singoli comuni le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali destinate ai cittadini residenti nel comune.

Le funzioni di assistenza sociale delle province sono esercitate negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, attraverso convenzioni con i comuni singoli e associati e le comunità montane di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 23.
Modalità della gestione associata

L'associazione dei comuni d'intesa con i comuni, le province e le comunità montane determina i mezzi finanziari, i beni mobili e immobili da trasferire all'unità sanitaria locale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale gestite in forma associata per il tramite delle unità sanitarie locali, nonché, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 27 e seguenti, il personale necessario.

I comuni e le province devono in ogni caso trasferire alle unità sanitarie locali le quote derivanti dalle assegnazioni di provenienza statale e regionale destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata.

Le unità sanitarie locali provvedono entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere ai comuni, alle province, al circondario di Rimini e alle assemblee di comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni assistenziali e sui risultati conseguenti.

I comuni e le province possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, interventi e programmi, anche al fine di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi.

Art. 24.
Integrazioni delle funzioni sanitarie e sociali

Le unità sanitarie locali definiscono modalità e adottano provvedimenti per integrare i programmi e gli interventi sanitari con quelli sociali.

Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali direttamente o con rapporto di convenzione.

Art. 25.
Servizio sociale delle unità sanitarie locali

Le attività di assistenza sociale, gestite in forma associata o convenzionata ai sensi del precedente art. 22, sono esercitate dalle unità sanitarie locali per il tramite del servizio sociale.

L'attività connessa alla risocializzazione e socializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei tossicodipendenti, l'assistenza psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi caratteristiche essenzialmente d'assistenza sociale prevista dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e dirette dal servizio sociale.

In relazione alle attività esercitate il servizio sociale, per meglio adeguare i propri interventi alle caratteristiche psicosociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di norma, nei seguenti settori:

famiglia e maternità-infanzia età evolutiva;

adulti;

anziani.

Art. 26.

Responsabile del servizio sociale dell'unità sanitaria locale

Al servizio sociale è preposto un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo del servizio o allo stesso assegnato funzionalmente, che ricoprono una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli enti locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali.

L'incarico di responsabile del servizio sociale è conferito con le modalità e le procedure, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale che definisce le norme per il conferimento dell'incarico di responsabile di servizio nelle unità sanitarie locali. L'incarico è conferito dall'assemblea generale per la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Al responsabile del servizio sociale è corrisposto, a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali.

Titolo V

IL PERSONALE

Art. 27.

Personale dell'associazione dei comuni

Per l'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza sociale, l'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, si avvale di:

personale assunto direttamente;

personale assegnato da comuni e comandato da province, comunità montane, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione.

Si avvale, altresì, per lo svolgimento di attività che concorrono all'attuazione delle finalità proprie del servizio sanitario, di personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Il personale di cui al secondo alinea del primo comma e quello di cui al precedente comma, che conserva il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unità sanitaria locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.

Il personale assunto direttamente dall'associazione dei comuni rientra nel comparto del personale degli enti locali, e in tal ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1983, n. 347, e della legge regionale 8 marzo 1984, n. 11.

Agli oneri relativi si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli enti associati.

Art. 28.

Regolamento e pianta organica

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni approva la pianta organica del personale del servizio sociale, proposta dal comitato di gestione nel rispetto delle direttive regionali in materia di formazione degli organici del personale. Approva altresì apposito regolamento.

Art. 29.

Copertura dei posti di pianta organica

I concorsi per la copertura dei posti previsti nella pianta organica del servizio sociale sono indetti dal comitato di gestione.

Nella determinazione dei posti da mettere in concorso vanno temporaneamente esclusi i posti le cui funzioni sono svolte da personale comandato da comuni, comunità montane, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione, nonché da personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Il bando di concorso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Art. 30.

Sistemazione del personale di ruolo già dipendente dei soppressi consorzi socio-sanitari

Il personale di ruolo dei soppressi consorzi socio-sanitari, non confluito nel ruolo del personale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale né attribuito ai comuni ai sensi dell'art. 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è inquadrato nei posti vacanti della pianta organica del servizio sociale in corrispondenza con i livelli e le qualifiche professionali ricoperte.

Art. 31.

Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione promuove l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale del servizio sociale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 2 novembre 1983, n. 39.

Titolo VI

INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 32.

Finalità - Attuazione

Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio-assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 33.

Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia, età evolutiva - Finalità

Gli interventi di assistenza sociale per la famiglia, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in particolare volti a:

assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;

assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente.

Art. 34.

Assistenza sociale agli adulti - Finalità

Gli interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti ai cittadini che a causa delle lore condizioni psico-fisiche e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:

assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;

contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;

garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;

favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in rapporto con le associazioni di categoria;

garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.

Art. 35.

Assistenza sociale agli anziani - Finalità

Gli interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in particolare, volti a:

prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, solitudine;

garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;

assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.

Titolo VII
DELEGA E SUBDELEGA
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art. 36.
Funzioni delegate e subdelegate

Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente art. 10, sono delegate e subdelegate ai comuni:

a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e private, ai sensi del precedente art. 9;

b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;

c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonché le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 del codice civile;

d) la nomina di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 37.
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate

L'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del precedente art. 36 è effettuato obbligatoriamente in forma associata per il tramite delle unità sanitarie locali nel cui territorio ha sede la struttura o è svolto il servizio, al fine anche di assicurarne lo svolgimento coordinato e integrato sotto i profili sia socio-assistenziale che sanitario.

L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera *c)* e di quella delegata di cui alla lettera *d)* del primo comma del precedente articolo è effettuato dal comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il comune competente, e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel titolo III della legge regionale 27 febbraio 1984, numero 6.

Il consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sui criteri di vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.

Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente art. 9.

Titolo VIII
PROGRAMMAZIONE

Art. 38.
Programmazione regionale

La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.

Il piano socio-assistenziale definisce:

gli obiettivi prioritari da perseguire;

la tipologia dei servizi e degli interventi;

i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi, ove i medesimi siano identificabili.

Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.

La Regione garantisce a norma dell'art. 5 dello statuto la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.

Art. 39.
Programmazione territoriale

Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, le province, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39, predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso dei comuni, delle associazioni dei comuni e delle comunità montane di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.

I piani individuano tra l'altro:

le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;

le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;

il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;

le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.

La giunta regionale emana direttamente per la predisposizione dei piani.

Le province, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni per la programmazione costituite negli ambienti territoriali n. 23 e n. 39 predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.

I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

Titolo IX
FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE

Art. 40.
Fondo regionale

La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato « Fondo socio-assistenziale regionale ».

A tale fondo affluiscono:

a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;

b) gli stanziamenti previsti ai capitoli 68120 e 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10;

c) gli stanziamenti previsti al cap. 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della legge regionale 10 giugno 1976, n. 22;

d) gli stanziamenti previsti al cap. 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati tossicodipendenza in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) gli stanziamenti previsti al cap. 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps in attuazione della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48;

f) gli stanziamenti previsti al cap. 60200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;

h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.

Il fondo di cui al presente articolo, è iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:

per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali;

per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali.

Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.

La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

Art. 41.

Fondo regionale - Quota per spese di gestione

La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali è destinata:

a) quota-parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonché delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente art. 39;

b) quota-parte alla ripartizione tra i comuni singoli o associati e le province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio-assistenziali, pubblici e privati convenzionati;

c) quota-parte alla ripartizione tra i comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente art. 20, gli obiettivi indicati nel piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente art. 38.

Il consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.

Fino alla data di entrata in vigore del piano socio-assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:

al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;

alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;

alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps,

secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore.

Art. 42.

Fondo regionale - Quota per spese di investimento

All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.

I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:

a) i comuni singoli o associati;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente art. 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 16, che si convenzionano, a norma dell'art. 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i comuni o le associazioni dei comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.

Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale nonché alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.

Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente art. 39 i contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'art. 7, lettera *b*), della legge regionale 1° settembre 1979 n. 30, e alla legge regionale 9 maggio 1983, n. 15.

Art. 43.

Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente art. 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente art. 11.

Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.

Il consiglio regionale adotta, su proposta della giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.

I contributi assegnati sono concessi dalla giunta regionale o dall'assessore competente in materia a tal fine delegato.

I contributi assegnati ai comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.

I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera *b*), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:

50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.

I contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.

La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente art. 42, secondo comma, lettera *b*), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.

I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al

precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

Titolo X

MODALITA' DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DELLE IPAB SUBREGIONALI

Art. 44.

Gli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale non possono adottare, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

1) ampliamenti o trasformazioni di piante organiche;

2) copertura di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale, la cui dotazione numerica complessiva non è stata autorizzata dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 o della legge regionale 17 maggio 1982, n. 21;

3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

4) alienazione o acquisto di titoli per un valore nominale superiore a L. 20.000.000.

L'autorizzazione non è richiesta:

a) per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative;

b) per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.

In occasione dell'autorizzazione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, la giunta regionale può ratificare la dotazione numerica dei posti di organico attribuiti a singole qualifiche funzionali, o la pianta organica complessiva.

L'autorizzazione è concessa sentiti la commissione consiliare competente e il comune interessato in relazione alla sede legale dell'IPAB.

Qualora l'autorizzazione si riferisca ad immobile ubicato in comune diverso da quello in cui l'ente ha sede legale, deve essere sentito anche tale comune.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, si procede anche in mancanza del parere dei comuni.

Restano ferme le competenze del comitato regionale di controllo in ordine alla legittimità delle deliberazioni adottate a seguito dell'autorizzazione della giunta regionale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Commissione per le controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza la commissione prevista dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 è istituita presso le unità sanitarie locali dei comuni capoluogo di provincia e del circondario di Rimini e per la provincia di Bologna presso l'unità sanitaria locale n. 29.

La commissione di cui al primo comma è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta dal responsabile del servizio sociale dell'unità sanitaria locale e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale in servizio presso la sezione decentrata del comitato regionale di controllo, competenti per territorio.

La commissione decide sulle controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

Art. 46.

Nomina del responsabile del servizio sociale

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 26 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione della presente legge, le assemblee generali delle unità sanitarie locali possono conferire l'incarico di responsabile del servizio sociale a operatori di ruolo assegnati funzionalmente al servizio in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. E' titolo preferenziale di diploma di laurea ad indirizzo sociologico psicologico, pedagogico;

qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni.

L'incarico è conferito per non più di tre anni.

Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Al responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali.

Art. 47.

Abrogazione di norme

Sono abrogati l'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16, gli articoli 17, 18, 19 della legge regionale 10 giugno 1976, n. 22, il titolo III della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 e l'art. 19 della stessa legge così come sostituito dalla legge regionale 17 maggio 1982, n. 21 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 gennaio 1985

TURCI

(1007)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221